

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4675

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CICCHITTO, ARACU, CASTELLANI, DE ANGELIS,
DELL'ELCE, PELINO, SCELLI**

Disposizioni per accelerare la ricostruzione nel territorio della regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009

Presentata il 6 ottobre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sisma che ha colpito la regione Abruzzo nel 2009 ha provocato 300 morti e oltre 1.500 feriti e 65.000 persone circa sono rimaste senza dimora. I comuni investiti dal terremoto sono stati ben cinquantuno, localizzati in tre province della regione. Rilevante è stato il patrimonio immobiliare pubblico e privato distrutto o seriamente compromesso nella sua stabilità e integrità. Sono stati riscontrati gravi danni anche al patrimonio culturale artistico e architettonico.

Gli interventi di soccorso sono risultati tempestivi ed efficaci; in particolare grazie alla protezione civile, operativa a soli 3 minuti dal sisma, e all'immediata presenza del Sottosegretario Bertolaso e del Presidente del Consiglio dei ministri Ber-

lusconi. L'opinione pubblica nazionale e internazionale, così come tutte le istituzioni europee, hanno unanimemente riconosciuto la tempestività, la capacità e l'immenso sforzo della protezione civile, delle Forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e di tutto il personale impiegato nell'opera di soccorso: molteplici sono stati i riconoscimenti internazionali sulla straordinaria efficacia del coordinamento del Governo italiano.

Quanto all'opera di soccorso e di ricostruzione, nei primi quattro giorni dal sisma la protezione civile ha stanziato 100 milioni di euro per interventi immediati; con il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono stati stanziati per l'opera di ricostruzione 8,5 miliardi di

euro, superando qualsiasi altro precedente intervento finanziario a copertura dei danni da calamità naturali nella storia della Repubblica.

Tra il 6 aprile e il 2 ottobre 2009 sono state adottate numerose ordinanze per la prima emergenza, volte principalmente ad assicurare alla popolazione interessata un'adeguata sistemazione, ovvero un contributo per l'autonoma sistemazione (fino a 400 euro mensili), a destinare un'abitazione — anche costruendo moduli abitativi temporanei — a coloro che hanno avuto la casa distrutta o danneggiata, a finanziare il recupero delle case danneggiate e le prime attività di ricostruzione, a riavviare le attività produttive e a regolare gli adempimenti tributari.

Gli interventi avviati dopo il terremoto sono stati poi definiti dal citato decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, che ha innanzitutto provveduto al reperimento di un'unità abitativa temporanea per le persone residenti nei comuni individuati e all'erogazione di un contributo per la riparazione o la ricostruzione dell'abitazione nonché all'accollo — da parte dello Stato — dei mutui in essere fino a 150.000 euro. Si è stabilito che coloro che hanno avuto l'abitazione principale distrutta o danneggiata dal terremoto beneficino di un contributo integrale per la ricostruzione. Sono state inoltre introdotte misure volte ad agevolare le piccole riparazioni per rendere agibili le abitazioni non gravemente danneggiate, nonché la ripresa delle attività produttive, con l'istituzione di zone franche urbane (ZFU) cui si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle piccole e medie imprese, ed è stato istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico.

Sono state quindi previste misure per la ripresa delle attività della pubblica amministrazione, per la messa in sicurezza delle scuole, per la riorganizzazione delle strutture del servizio sanitario, nonché un piano di interventi per il ripristino degli edifici universitari e del Conservatorio di musica de L'Aquila. Il decreto-legge ha poi previsto agevolazioni per lo svi-

luppo economico e sociale, anche attraverso la concessione di garanzie per le piccole e medie imprese, e sono state destinate risorse a interventi di sostegno e di reindustrializzazione.

Nel mese di luglio 2009 sono state quindi avviate le attività di ricostruzione « leggera » e « pesante » prevedendo la concessione di un contributo diretto per le relative riparazioni — ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione — nonché alcuni interventi in favore dell'edilizia popolare. Gli immobili diversi dalla prima casa o a uso non abitativo hanno beneficiato di un contributo fino all'80 per cento delle spese sostenute. Nel mese di settembre sono state consegnate le prime case assegnate in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni. Sono stati, infine, erogati i primi indennizzi alle imprese per immobili, beni mobili strumentali e ripristino delle scorte.

Si ricorda, inoltre, che il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo allo stanziamento di 493,8 milioni di euro da parte dell'Unione europea per il terremoto in Abruzzo. Il contributo è stato stanziato a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà europeo finalizzato ad aiutare gli Stati membri in caso di gravi catastrofi naturali ed è andato a integrare gli stanziamenti nazionali.

Il Governo è intervenuto a sostegno del territorio colpito dal sisma anche con la legge finanziaria 2010, che contiene alcune disposizioni in favore delle popolazioni abruzzesi: l'esclusione dal patto di stabilità interno per il 2010 dei pagamenti effettuati dai comuni colpiti dal sisma per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica, nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale; le modalità di recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009; la facoltà per i titolari di redditi di locazione di immobili ubicati nella provincia de L'Aquila di applicare un regime di imposizione sostitutivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e relative addizionali con aliquota fissata in misura pari al 20 per cento: la destina-

zione di quota parte (pari a 571 milioni di euro per il 2010, a 123 milioni di euro per il 2011 e a 60 milioni di euro per il 2012) delle disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze al riequilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.

Successivamente, il decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, ha introdotto alcune norme per la sospensione dei tributi e dei contributi per le popolazioni delle aree colpite dal sisma, mentre il decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, ha previsto una serie di disposizioni per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo, affidando al presidente della regione le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione. Il decreto-legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 42 del 2010, sugli enti locali, ha destinato le risorse originariamente previste in favore delle comunità montane (20 milioni di euro) alla provincia de L'Aquila e ai comuni della regione Abruzzo.

Il Governo ha poi assegnato al Fondo per la prevenzione del rischio sismico, con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 novembre 2010, risorse pari a 42,504 milioni di euro.

Alla luce dei numerosi e ripetuti interventi la presente proposta di legge ha lo scopo, precisato all'articolo 1, di rendere più semplici e quindi più celeri gli interventi di ricostruzione. In particolare si intende valorizzare il ruolo delle istituzioni locali, in primo luogo le amministrazioni comunali, riconoscendo al sindaco dei comuni interessati compiti di valutazione e di intervento immediati.

L'articolo 2 riguarda gli interventi di ricostruzione o di riparazione nei centri storici con riferimento sia agli aggregati edilizi sia agli edifici singoli; per entrambe le tipologie il contributo dovuto è riconosciuto dal sindaco. Nel primo caso previa intesa con il presidente della regione Abruzzo-Commissario delegato per la ricostruzione; nel secondo caso il sindaco, che riconosce il contributo, ne dà comu-

nicazione al presidente della regione Abruzzo-Commissario delegato per la ricostruzione. Inoltre si precisa che il comune autorizza prioritariamente gli interventi volti al ripristino e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nelle aree dove insistono gli edifici stabilendone tempi, modalità di esecuzione e oneri.

L'articolo 3 si riferisce agli interventi di ricostruzione fuori dai centri storici. In questo caso si precisa che ai fini del riconoscimento del contributo, la verifica dei progetti di ricostruzione o di riparazione degli edifici, anche in aggregati edilizi, ubicati al di fuori del perimetro dei centri storici riguarda, prioritariamente, le parti comuni e gli elementi strutturali, nonché gli interventi di sostituzione edilizia. Si precisa, inoltre, che il proprietario della singola unità immobiliare può comunque ottenere il contributo per la ricostruzione o la riparazione a seguito della verifica dei requisiti soggettivi e nelle more della verifica tecnico-economica del progetto, presentando idonea garanzia a copertura del suo ammontare. Si prevede poi che il comune de L'Aquila è autorizzato a conferire le unità abitative costruite per l'emergenza *post* sisma a un fondo immobiliare istituito con l'apporto di patrimonio pubblico, utilizzando i proventi della valorizzazione ai fini del completamento delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici nelle aree interessate. Si vogliono quindi valorizzare, evitando sprechi, gli interventi effettuati immediatamente dopo il sisma per fronteggiare l'emergenza. Possono aderire al fondo tutti i comuni interessati dal sisma, come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009.

L'articolo 4 è destinato a definire specifiche misure di accelerazione degli interventi per agevolare la ricostruzione o la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad uso di abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati; il contributo spettante è concesso anche con le modalità, su

base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato. Inoltre nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, cioè nei comuni interessati dal sisma, che hanno predisposto il piano di ricostruzione il sindaco diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento. Decorso inutilmente il termine assegnato, i comuni si sostituiscono ai proprietari nell'indicata attività, a valere sul contributo a loro spettante, mediante l'elaborazione progettuale e l'esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree e degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è previsto alcun indennizzo. Questa disposizione tende a evitare lungaggini e dispersione di energie, anche finanziarie, garantendo al contempo l'effettività degli interventi. Inoltre ai medesimi comuni è riconosciuta la facoltà di svolgere in forma associata l'istruttoria per la concessione dei contributi, per i controlli e per la rendicontazione.

L'articolo 5 è finalizzato alla semplificazione delle procedure. In questo senso si precisa che nei comuni interessati agli interventi di ricostruzione o di riparazione di edifici privati ricompresi in aggregati edilizi in cui insistono edifici pubblici provvede il presidente della regione Abruzzo-Commissario delegato per la ricostruzione, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche o degli altri soggetti pubblici proprietari. In questo caso, quando cioè si tratti di edifici privati compresi in aggregati edilizi in cui insistono anche edifici pubblici, i progetti delle singole unità immobiliari presentati dai proprietari devono essere coerenti con gli interventi strutturali dell'intero aggregato e sono verificati prioritariamente dal comune competente ai fini dell'immediato riconoscimento del contributo. Si precisa poi che per la ri-

costruzione dei territori colpiti dal terremoto, quando sono richiesti pareri, intese, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta o assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. La conferenza può deliberare prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Inoltre, per evitare possibili lungaggini si precisa che il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Per garantire l'effettivo completamento degli interventi di ricostruzione, l'amministrazione aggiudicatrice può anche prevedere nel bando di gara la facoltà, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. Infine si dispone che per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto, alla stipulazione dei contratti e alla consegna dei lavori relativi agli interventi i termini previsti dalla legislazione vigente sono ridotti della metà, esclusi quelli relativi alla fase contenziosa amministrativa e giurisdizionale.

L'articolo 6 è destinato a delineare misure specifiche per il rilancio dell'economia del territorio colpito dal sisma. In questo senso si dispone che gli enti previdenziali pubblici possono effettuare anche in forma diretta gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse, inclusi gli interventi di ricostruzione e di riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo. Tali investimenti, effettuati nell'ambito dei settori sociale, turistico-

ricettivo, sanitario e della cultura, sono individuati con decreto del presidente della regione Abruzzo-Commissario delegato per la ricostruzione, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati.

L'articolo 7 stabilisce che, alla data di entrata in vigore della legge, sono trasferite, ovvero sostanzialmente restituite, ai

sindaci dei comuni le funzioni di assistenza alla popolazione.

Si tratta di una proposta di legge mirata non solo ad accelerare le procedure di ricostruzione, ma anche a riconoscere il graduale ritorno alla normalità, dopo appena due anni, del territorio abruzzese colpito dal sisma del 2009.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca misure di semplificazione e accelerazione delle procedure per la ricostruzione nei territori dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fermi restando le disposizioni e i finanziamenti già previsti dal medesimo decreto-legge.

ART. 2.

(Ricostruzione dei centri storici).

1. Per gli interventi di ricostruzione o di riparazioni degli aggregati edilizi, come individuati alla data di entrata in vigore della presente legge e ubicati nei centri storici, conformi alle disposizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, il contributo è riconosciuto dal sindaco previa intesa con il presidente della regione Abruzzo-Commissario delegato per la ricostruzione nella disponibilità del relativo fabbisogno finanziario.

2. Per gli interventi di ricostruzione o di riparazione degli edifici singoli ubicati nei centri storici, conformi alle disposizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, il contributo è riconosciuto dal sindaco, che ne dà comunicazione al presidente della regione Abruzzo-Commissario delegato per la ricostruzione.

3. Il comune autorizza prioritariamente gli interventi volti al ripristino e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare

nelle aree dove insistono gli edifici di cui ai commi 1 e 2, stabilendone tempi, modalità di esecuzione e oneri.

ART. 3.

(Ricostruzione fuori dai centri storici).

1. Ai fini del riconoscimento del contributo, la verifica dei progetti di ricostruzione o di riparazione degli edifici, anche in aggregati edilizi, ubicati al di fuori del perimetro dei centri storici in applicazione delle norme del capo IV della parte II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguarda, prioritariamente, le parti comuni e gli elementi strutturali, nonché gli interventi di sostituzione edilizia. L'ufficio incaricato verifica altresì la congruità del costo dell'intervento.

2. Esaurita positivamente la verifica di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 5.

3. Il proprietario della singola unità immobiliare può ottenere il contributo per la ricostruzione o per la riparazione a seguito della verifica dei requisiti soggettivi e nelle more della verifica tecnico-economica del progetto di cui ai comma 1, presentando idonea garanzia a copertura del suo ammontare.

4. Il comune de L'Aquila è autorizzato a conferire le abitazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, a un fondo immobiliare istituito con l'apporto di patrimonio pubblico, utilizzando i proventi della valorizzazione ai fini del completamento delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici nelle aree interessate.

5. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono aderire al

fondo di cui al comma 3 del presente articolo per la gestione dei moduli abitativi provvisori.

ART. 4.

(Misure di accelerazione).

1. Per agevolare la ricostruzione o la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad uso di abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati, il contributo spettante è concesso anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato.

2. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che hanno predisposto il piano di ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge, il sindaco diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento. Decorso inutilmente il termine assegnato, i comuni si sostituiscono ai proprietari utilizzando il contributo loro spettante, mediante l'elaborazione progettuale e l'esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree e degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è previsto alcun indennizzo.

3. I comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono svolgere in forma associata l'istruttoria per la concessione dei contributi, per i controlli e per la rendicontazione.

4. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione o di riparazione su immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, il presidente della regione Abruzzo-Commissario delegato per la ricostruzione può avvalersi dei soggetti proprietari, quali soggetti attuatori, sulla base di apposite convenzioni con le singole

diocesi interessate, previa redazione di uno specifico programma con l'indicazione dei fabbisogno finanziario.

ART. 5.

(Semplificazione delle procedure).

1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, agli interventi di ricostruzione o di riparazione di edifici privati ricompresi in aggregati edilizi in cui insistono edifici pubblici provvede il presidente della regione Abruzzo-Commissario delegato per la ricostruzione, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche o degli altri soggetti pubblici proprietari. I progetti delle singole unità immobiliari inserite negli aggregati di cui al primo periodo, presentati dai proprietari, devono essere coerenti con gli interventi strutturali dell'intero aggregato e sono verificati prioritariamente dal comune competente ai fini dell'immediato riconoscimento del contributo e del suo conseguente impiego per il tramite del provveditorato interregionale alle opere pubbliche o degli altri soggetti pubblici proprietari.

2. Per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto, quando sono richiesti pareri, intese, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta o assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla data di disponibilità degli atti da esaminare che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le

specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione dell'amministrazione procedente è subordinata all'espletamento della procedura di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Per gli interventi di ricostruzione o di riparazione, l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere nel bando di gara la facoltà, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

4. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto, alla stipulazione dei contratti e alla consegna dei lavori relativi agli interventi di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i termini previsti dalla legislazione vigente sono ridotti della metà, esclusi quelli relativi alla fase contenziosa amministrativa e giurisdizionale.

ART. 6.

(Rilancio dell'economia).

1. Al fine di garantire celerità alle attività di ricostruzione e di riparazione gli enti previdenziali pubblici possono effettuare, anche in forma diretta, gli investimenti previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e delle verifiche sui

saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito dei settori sociale, turistico-ricettivo, sanitario e della cultura, sono individuati con decreto del presidente della regione Abruzzo-Commissario delegato per la ricostruzione, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati.

3. L'acquisto, valutato sotto il profilo tecnico-economico e amministrativo dagli enti previdenziali pubblici, si perfeziona secondo le ordinarie procedure previste dai regolamenti interni dell'ente.

ART. 7.

(Restituzione dei poteri alle amministrazioni ordinariamente competenti).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di assistenza alla popolazione sono trasferite ai sindaci dei comuni dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

€ 1,00



16PDL0053230